

alla ritenuta dell'imposta di R. M. dell'8%.

La Direzione Generale ha inoltre alle proprie dipendenti collaboratori con un determinato impegno produttivo, e con un assegno (o più propriamente anticipazione) mensile concesso sulle provvigioni a maturare, purché l'impegno stesso risulti mensilmente coperto.

In tal caso, essendo l'assegno costituito da una anticipazione mensile, su provvigione, esso non può considerarsi stipendio; ma reddito professionale, classificabile non in categoria C₂, ma in categoria C₁ e, come tale, l'Istituto non dovrebbe assoggettarlo ad alcuna ritenuta, ma dovrebbe solo provvedere alla relativa denuncia.

Gli altri collaboratori, invece, che non hanno compito produttivo, ma soltanto organizzativo e propulsivo e che per tale attività ricevono un assegno fisso mensile, indipendente dalle oscillazioni del lavoro, possono essere considerati impiegati fuori ruolo.

In conseguenza di ciò gli assegni loro concessi debbono essere classificati in categoria C₂ e su di essi l'Istituto deve effettuare la ritenuta dell'8% di R. M.